

ALLEGATO A

SCHEMA DI INTESA PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI

TRA

Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80024770721), Via S. Castromediano, rappresentato dalla dott.ssa Lucrezia STELLACCI, in qualità di Direttore Generale, nata a Bari (BA) il 23/04/1949;

Regione Puglia, di seguito indicata come “Regione”, con sede in Bari, Via Caduti di Tutte le Guerre 15 (C.F. 80017210727), rappresentata dagli Assessori:

- dott.ssa Elena GENTILE, in qualità di Assessore alla Solidarietà, nata a Cerignola (FG) il 02/11/1953,
- prof. Gianfranco Viesti, in qualità di Assessore al Diritto allo Studio, nato a Bari il 09/08/1958;

ANCI Puglia, con sede in Bari, (C.F. 93004220724), Corso Vittorio Emanuele n. 68, rappresentata da dott. Michele LAMACCHIA, in qualità di presidente, nato a San Ferdinando di Puglia il 5/11/1952;

UPI Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80022820726), Via Spalato n.19, rappresentata dal dott. Giuseppe Quarto, in qualità di delegato del Presidente pro-tempore, nato a Toritto (BA) il 27/02/1962;

CGIL Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80030250726), Via Calace n. 4, rappresentata da Francesca ABBRESCIA, in qualità di segretaria regionale, nata a Bari il 09/06/1952;

CISL Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80016700728), Via Paolo Lembo 38/F, rappresentata da Franco SURANO in qualità di segretario regionale USR CISL Puglia, nato a Carmiano il 21/09/1956;

UIL Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80034790727), Corso A. De Gasperi n. 270-270/A, rappresentata da Vera GUELFI, in qualità di segretaria, nata a Bari il 07/08/1957.

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'Accordo del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni (di seguito denominato “Accordo Stato – Regioni”)

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica, n. 37 del 10 aprile 2008, che definisce i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il _____ 2009 e, in particolare:

- l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione;
- l'art. 5 lett. b) che conferma quale organismo di supporto il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;
- l'art. 5 lett. c) che riconosce nel Comune il soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale.

VISTA la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 recante la "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"

VISTO l'art. 53 del Regolamento attuativo n. 4/2007 che stabilisce caratteristiche e requisiti strutturali, organizzativi e di qualità degli asili nido quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all'interno dei quali, in risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d'infanzia o *sezioni primavera*, per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

VISTA la Legge Regionale 21 marzo 2007 n. 7 recante "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia".

CONSIDERATO che in attuazione dell'Intesa regionale in data 23 giugno 2008, per l'anno scolastico 2008-2009 sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale n. 190 sezioni primavera che hanno frutto di apposito contributo statale e/o regionale e che tali sezioni hanno ospitato complessivamente n. 3.100 bambini e creato circa n. 385 posti di lavoro a tempo pieno e n. 138 part time;

VERIFICATO, attraverso l'apposito monitoraggio (che si allega alla presente intesa sotto la lettera A), l'elevato grado di soddisfazione dell'utenza e l'esito positivo dell'esperienza "sezioni primavera" per l'anno scolastico 2008/2009, con riferimento sia all'assetto organizzativo sia agli obiettivi educativi;

ACCERTATA la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura di euro _____ per l'esercizio finanziario 2009;

ACQUISITA la disponibilità finanziaria della Regione per un ammontare complessivo di euro € 1.694.372,87 per l'esercizio 2009;

PREMESSO CHE:

In data 6 luglio 2007 è stato siglato un protocollo di Intesa tra Regione Puglia – Assessorati alla Solidarietà e al Diritto allo Studio, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ANCI Puglia e le Segreterie Generali di CGIL CISL UIL avente ad oggetto la costituzione di una Cabina di Regia con l'obiettivo generale di promuovere e rafforzare nel territorio pugliese le politiche locali per l'infanzia, diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni in

coerenza con il principio della continuità educativa, a migliorare il raccordo tra nido e scuola di infanzia;

Tale Cabina di Regia, confermata anche nell'ambito della sperimentazione 2008/2009 (cfr. Intesa regionale in data 23 giugno 2008), assolve al compito di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l'infanzia e promuovere l'integrazione con il privato e il privato sociale secondo gli standard definiti dal citato Protocollo di Intesa e si è assunta la responsabilità pubblica di regolare e verificare il livello qualitativo dei servizi socio-educativi offerti nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente;

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 2 del citato Accordo Quadro della Conferenza Unificata del _____ 2009 le parti costituenti la Cabina di Regia concordano circa l'opportunità di confermare la Cabina di Regia quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale per lo sviluppo e la valutazione dell'iniziativa sperimentale;

TANTO PREMESSO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente *Protocollo di Intesa*.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo di Intesa, assunto in coerenza con le previsioni dell'Accordo Quadro della Conferenza Unificata del _____ 2009, conferma il ruolo della **Cabina di Regia regionale quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale** con l'obiettivo generale di promuovere e rafforzare nel territorio pugliese le politiche locali per l'infanzia, diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, a migliorare il raccordo tra nido e scuola di infanzia.

La Cabina di Regia ha il compito di *governare* l'iniziativa di cui all'Accordo Stato - Regioni che concerne la definizione delle modalità di gestione della nuova offerta socio-educativa denominata "Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia e agli asili nido" di seguito denominate "sezioni primavera" con il duplice obiettivo di

- a) una completa generalizzazione della scuola dell'infanzia;
- b) una progressiva estensione del servizio degli asili nido (e di nuovi servizi socio-educativi territoriali di carattere integrativo).

ART. 3

(Le sezioni primavera)

Le sezioni primavera si configurano come servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e delle scuole dell'infanzia ispirate a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative, comunque rispettosi della particolare fascia di età cui si rivolgono.

Le sezioni primavera sono destinate ad accogliere bambini di età omogenea compresa tra i due ed i tre anni di età, in locali adeguati e con strutture idonee (all'interno delle scuole dell'infanzia e degli asili nido), con personale educativo fornito di specifica preparazione.

Nelle sezioni primavera autorizzate dal prossimo settembre, in via ordinaria, potranno essere accolti bambini che compiono i due anni di età entro il 31 dicembre 2009.

Fermi restando i criteri di qualità stabiliti al punto 5 dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14 giugno 2007, così come integrati dal Decreto del 10 aprile 2008 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica, si applicano alle sezioni primavera le caratteristiche e gli standard strutturali e qualitativi previsti dall'art. 53 del Reg. n. 4/2007.

ART. 4

(Priorità regionali per la prosecuzione della sperimentazione)

Nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2009-2010 sono ammesse le sezioni primavera già funzionanti nell'anno scolastico 2008-2009, finanziate con il contributo statale o regionale, per le quali permangano i requisiti iniziali di ammissione per l'intero anno, come di seguito riportati:

1. la fattibilità in termini di effettiva disponibilità di risorse atte a realizzare la sperimentazione;
2. la presenza di personale qualificato, assunto con CCNL Enti Locali o Scuole pubbliche o paritarie e altre forme contrattuali previste nella P.A. il cui livello di retribuzione sia in linea con i contratti collettivi di riferimento;
3. la previsione di adeguate e specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentalni;
4. la previsione di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
5. l'incremento effettivo dell'offerta educativa sul territorio;
6. il miglioramento delle caratteristiche strutturali dell'offerta su base territoriale in termini di:
 - caratteristiche e consistenza della rete di servizi 0-6 presente nell'ambito territoriale di riferimento dei Comuni richiedenti, come definito dalla legge regionale n. 19/2006;
 - impegno per la gestione associata del servizio;
 - capacità ricettiva con riferimento alla popolazione 0-3 anni al fine di garantire un riequilibrio territoriale della sperimentazione.

Art. 5

(Autorizzazione al funzionamento)

Il finanziamento delle sezioni primavera è subordinato al possesso di autorizzazione al funzionamento di cui agli artt. 38 e 39 del Reg. n. 4/2007.

ART. 6**(Composizione e Funzioni della Cabina di Regia)**

La Cabina di Regia regionale è composta da:

- Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
- Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia
- Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia
- ANCI Puglia
- UPI Puglia
- le tre sigle sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale

La Cabina di Regia assolve al compito di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l’infanzia e promuovere l’integrazione con il privato e il privato sociale secondo gli standard definiti dal presente Protocollo di Intesa.

La Cabina di Regia si assume la responsabilità pubblica di regolare e verificare il livello qualitativo dei servizi socio-educativi offerti nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia attraverso:

- azioni di monitoraggio sui flussi di domanda e di offerta di servizi per la prima infanzia e, in questa, di servizi innovativi e flessibili per la prima infanzia, con il supporto del Sistema Informativo Sociale Regionale;
- rilevazione e analisi di buone pratiche, al fine di conoscere le esperienze locali di recepimento e attuazione delle norme regionali e nazionali, di valutare le eventuali necessità di modifica ovvero di proporre modifiche alle norme, nell’indirizzo di favorirne una più efficace e omogenea applicazione sul territorio regionale.

La Cabina di regia costituirà, altresì, elemento di garanzia per assicurare l’omogeneità degli interventi previsti.

Art. 7**(Istruttoria dei progetti, graduatorie e modalità di erogazione del contributo)**

La funzione di accertamento dei requisiti, nonché di definizione dell’ordine di priorità dei progetti pervenuti per la sperimentazione 2009/2010, è affidata all’Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con la Regione Puglia e con l’ANCI regionale.

A tal fine, viene costituita apposita Commissione tecnica valutativa che, per le istituzioni educative che hanno attivato nel corso del 2008-2009 sezioni primavera –debitamente autorizzate– e che chiedono il prosieguo della attività, formulerà apposito elenco, dopo aver accertato la permanenza dei requisiti iniziali di ammissione.

Sulla base dell’elenco l’Ufficio scolastico regionale provvede alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni autorizzate dai Comuni nei limiti degli stanziamenti assegnati.

L’erogazione delle risorse avverrà in tre tranches:

- a) Prima tranche pari al 10% all’attivazione e apertura della sezione (*novembre/dicembre ’09*).

- b) Seconda tranne pari al **60%** previa verifica o attestazione della coerenza dell'attività al progetto presentato e frequenza a tutto aprile di almeno il **75%** di utenti/giorni di funzionamento (*maggio/giugno 2010*).
- c) Saldo ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, verifica della coerenza finale dell'attività al progetto presentato, nonché verifica della sussistenza della regolarità contributiva, di qualifica e di mansioni del personale coinvolto nella sperimentazione (*luglio-settembre 2010*).

Art. 8

(Concorso alla realizzazione della sperimentazione)

La Cabina di Regia assicura il concorso di tutte le parti per il migliore avvio della sperimentazione, delle sezioni primavera.

In particolare:

- l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia provvede alla programmazione e *al trasferimento delle risorse assegnate alle sezioni primavera*”, nel rispetto dei criteri contenuti nell’accordo sancito in Conferenza Unificata il _____ 2009 e del presente accordo regionale, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali per il funzionamento delle sezioni primavera; in particolare agisce quale:
 - soggetto erogatore del contributo pubblico, utilizzando a tal fine sia i finanziamenti statali sia quelli regionali;
 - soggetto responsabile del monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati, sulla base di griglie di indicatori concordati nell’ambito della Cabina di Regia;
 - soggetto regolatore della formazione del personale impegnato nei progetti sperimentali, per garantire l’uniformità e l’omogeneità dei percorsi formativi sull’intero territorio regionale.
- La Regione Puglia -Assessorati alla Solidarietà e al Diritto allo Studio- partecipa alla programmazione regionale delle sezioni primavera e assicura con risorse proprie l’integrazione ai finanziamenti statali; a tal fine provvederà ad accreditare all’USR Puglia le somme oggetto di apposito finanziamento per un importo di € 1.694.372,87 nel rispetto, anche, della tempistica prevista dall’art. 7 del presente accordo;
- i Comuni agiscono quali soggetti regolatori del servizio, per l’attivazione delle misure di accompagnamento, per l’autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell’offerta educativa.
- le Amministrazioni Provinciali e i soggetti gestori garantiscono il concorso alla realizzazione delle attività formative;

Art. 9

(Modalità di funzionamento della Cabina di Regia)

Le riunioni della Cabina di Regia si svolgono di norma con cadenza trimestrale, fatta salva la possibilità di modifiche concordate.

La convocazione delle riunioni della Cabina di Regia viene trasmessa di norma entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data della riunione, anche per e-mail, e con la stessa sono trasmessi i documenti e gli schemi di atti oggetto dell’analisi e della valutazione della Cabina di Regia stessa.

Su richiesta delle parti, le riunioni possono essere aperte a testimoni privilegiati o esperti sulle tematiche di riferimento, nonché a rappresentanti dei soggetti titolari e/o gestori di strutture e servizi per la prima infanzia nel settore privato e privato – sociale.

La segreteria organizzativa è assicurata dagli uffici dell'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia.

Per quanto non previsto dal presente protocollo di intesa, la concertazione tra la Regione, gli Enti Locali e le parti sociali si svolge secondo le disposizioni delle leggi regionali che la disciplinano.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, il -- ottobre 2009

Per l'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia

Lucrezia Stellacci

Per la Regione Puglia

Elena Gentile

Gianfranco Viesti

Per l'ANCI Puglia

Michele Lamacchia

Per l'UPI Puglia

Giuseppe Quarto

Per la CGIL Puglia

Francesca Abbrescia

Per la CISL Puglia

Franco Surano

Per la UIL Puglia

Vera Guelfi